Civile Sent. Sez. 2 Num. 7081 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO
Data pubblicazione: 20/03/2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 6654-2014 proposto da:

- ( ), in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della s.r.l., con sede legale in , , (C.F.:), elettivamente domiciliato in Roma, Via Buccari n. 3, presso lo studio dell'avvocato EMILIO RINALDI, che lo rappresenta e difende, come da procura speciale notarile, depositata in cancelleria in data 12 dicembre 2016;

- ricorrente -

contro

, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Friggeri 106, presso lo studio dell'avvocato MICHELE TAMPONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO QUARGNENTI, come da procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

2573/16

nonchè contro

, ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 311/2013 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di SASSARI, depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;

uditi gli avvocati delle parti, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Alessandro Pepe, che conclude per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 6.6.2005 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, i fratelli , e , per sentir, in via principale, dichiarare la nullità ed inefficacia, ex art. 1418, co. 1, c.c., dell'atto di vendita notarile del 27.11.1990 in favore della (avente ad oggetto alcuni appezzamenti di terreno) e dell'atto notarile di donazione in favore di (avente ad oggetto un locale ristorante ed un terreno) di pari data posti in essere dalla *de cuius* , perché in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 643 c.p., essendo frutto di circonvenzione d'incapace, e, per l'effetto, dichiararsi che i beni oggetto dei predetti atti facevano parte dell'asse ereditario, con condanna dei convenuti al rilascio degli stessi, perché detenuti *sine titulo*, ed alla restituzione dei frutti; nonché chiedeva disporsi la divisione del compendio ereditario, assegnando ai singoli eredi la quota spettante per legge.

2. Si costituiva in giudizio il solo , in proprio e quale legale rappresentante della , deducendo l'esistenza della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

capacità di intendere e volere in capo alla madre e, comunque, la configurabilità, a tutto concedere, di una ipotesi di annullabilità, con conseguente prescrizione dell'azione.

3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 108/2008 del 4.4.2008, dichiarava la nullità degli atti di disposizione patrimoniale datati 27.11.1990, condannando la società e alla restituzione, in favore degli eredi di , dell'intero compendio immobiliare libero da cose e da persone, nonché alla corresponsione, in favore di , dei frutti percepiti dalla data dell'atto dispositivo (27.11.1990) alla restituzione.

4. Avverso tale sentenza proponeva appello , per quanto ancora interessa in questa sede, per i seguenti motivi, deducendo: a) la erroneità della sentenza per violazione dell'art. 649 c.p. e la conseguente inesistenza della causa di nullità; b) la erroneità della sentenza per insussistenza dell'affermata condotta penalmente rilevante. Si costituiva la parte appellata, chiedendo la reiezione dell'appello.

5. La Corte d'Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -, con sentenza del 30.7.2013, rigettava l'appello sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni: a) la causa di non punibilità del reato di circonvenzione di incapace non esclude l'antigiuridicità del fatto, ma costituisce una rinuncia all'irrogazione della pena da parte dell'ordinamento sulla base di una scelta di politica criminale, con la conseguenza che il contratto concluso con incapace circonvenuto non può mantenere la propria validità per il solo fatto che il circonveniente sia uno dei familiari di cui all'art. 643 c.p. e che era senz'altro da ravvisarsi un'ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c. anche se l'induzione alla conclusione del contratto dannoso era stata posta in essere da uno dei soggetti di cui all'art. 649 c.p.; b) fermo restando che la prova

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'induzione poteva essere fornita anche mediante presunzioni, nel caso di specie la sentenza di primo grado aveva ricostruito l'incapacità d'intendere e volere dell'interessata sulla base dei certificati medici redatti tra il 1988 ed il 1991 (attestanti la sussistenza di una patologia di demenza senile in paziente psicotico), confermati dai medici in sede di escussione testimoniale, e delle testimonianze rese dai familiari e dai conoscenti privi di qualsivoglia interesse in causa (che avevano riferito della grave compromissione della capacità critica della antecedente di alcuni anni anche la redazione delle certificazioni mediche); c) a nulla rilevava che il notaio avesse rogato gli atti pubblici impugnati senza dare conto dello stato di incapacità della disponente, in quanto la valutazione clinica specifica non rientrava fra i compiti notarili.

6. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso , sulla base di un unico motivo. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria di costituzione con nuovo difensore in data 13 dicembre 2016, incarico conferito con atto notarile. Il ricorrente ha depositato osservazioni scritte in replica alle conclusioni del Procuratore Generale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che l'oggetto del presente giudizio riguarda soltanto la nullità degli atti indicati sotto il profilo della violazione dell'art. 643 e 649 c.p., rispetto alle quali possono ritenersi non contraddittori necessari gli altri soggetti inizialmente parte del giudizio. In ogni caso, risulta dagli atti la notifica anche ad

e

2. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 643 e 649 c.p., nonché 24 e 111 Cost. (con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per aver la corte d'appello

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sostanzialmente ritenuto integrato, seppur astrattamente, il reato di circonvenzione di incapace, nonostante a suo carico non fosse mai stato pendente alcun processo penale. Rileva il ricorrente che restava applicabile l'art. 428 c.c., che prevede la sanzione dell'annullamento dell'atto compiuto dall'incapace conseguibile ad istanza del medesimo oppure dei suoi eredi o aventi causa. Rileva ancora che, ai fini della configurabilità del reato, la giurisprudenza dominante richiede che l'agente tenga un comportamento attivo idoneo ad influire sulla debole volontà del soggetto passivo, laddove l'accertamento dello stesso avrebbe necessariamente richiesto o presupposto una preliminare valutazione giuridica di carattere penale da svolgersi in sede penale, con le relative garanzie processuali.

1.1. - Il motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Va, infatti, rilevato che della questione non vi è cenno nella sentenza impugnata (vedi in particolare i motivi di appello) e che il ricorrente comunque ha del tutto omesso di indicare con quale atto ed in quale fase processuale tale questione è stata sollevata. Va osservato, al riguardo, che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorso deve (a pena di inammissibilità) non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (principio di autosufficienza del ricorso). I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 7981/07; Cass. 16632/2010). In quest'ottica, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente ha l'onere di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (Cass. 9765/05; Cass. 12025/00). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (Cass. 13.9.2007, n. 19164; Cass. 9.7.2013, n. 17041).

1.2 - In ogni caso, occorre rilevare che l'ipotesi di annullamento disciplinata dall'art. 428 c.c. e la fattispecie di reato prevista dall'art. 643 c.p. hanno presupposti differenti, a tal punto che il giudicato formatosi sull'insussistenza dell'incapacità naturale richiesta per l'annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l'art. 428 c.c. richiede l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell'art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (così, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 10329 del 19/05/2016).

1.3 - Parimenti, occorre rilevare che il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato (nella specie, circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 cod. pen.) deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 07/02/2008). Ciò in quanto la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace prevista all'art. 643 cod. pen. (il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sè e per sè considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima (Sez. 2, Sentenza n. 1427 del 27/01/2004).

1.4 - E' chiaro che, ai fini della declaratoria di nullità dell'atto dispositivo a contenuto patrimoniale, il giudice civile sia tenuto, ed al tempo stesso abilitato, ad accertare *incidenter tantum* l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso quello soggettivo (Sez. 3, Sentenza n. 13972 del 30/06/2005).

A conferma di tale impostazione, a seguito della introduzione del nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ., per effetto della modifica introdotta con legge n. 353 del 1990, deve ritenersi non più operativo il riferimento all'art. 3 del codice di procedura penale abrogato, con la conseguenza che, al principio della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale, si è sostituito quello della autonomia e separazione tra i giudizi.

D'altra parte, qualora il processo penale per il reato di circonvenzione di incapace, comportante il conseguimento di un ingiusto profitto tramite la stipulazione di atti di compravendita, si concluda con l'assoluzione del prevenuto per la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod. pen. (rapporti di parentela), l'azione per il risarcimento del danno derivante da detto illecito, che la parte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

offesa, dopo aver proposto in sede penale, riproponga in sede civile, non trova ostacolo nella suddetta sentenza penale (Sez. 3, Sentenza n. 532 del 27/01/1986).

Peraltro, come già accennato, lo "stato d'infermità o deficienza psichica", di cui all'art. 643 cod. pen., non costituisce un maius rispetto allo stato d'incapacità di intendere o di volere di cui all'art. 428 cod. civ., ma semmai un minus (Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 10/03/1994).

Le sentenze menzionate dal ricorrente a pagina 18 del ricorso, a ben vedere, non suffragano la sua tesi difensiva, in quanto si limitano ad affermare che la violazione della norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.c. comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in spregio della medesima.

1.5 – Nel caso in questione il giudice dell'appello, così come il primo giudice, seppure in forma sintetica, ha proceduto alla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi di reato, valutandone incidentalmente appunto l'astratta configurabilità.

2. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento), oltre euro 200,00 (duecento) per spese, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 20 MAR. 2017

Corte di Cassazione - copia non ufficiale